

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-866 del 19/02/2021
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA CARROZZERIA NUOVA G.M. SRL (Imp. Via Per San Felice n. 52/54) CAMPOSANTO (MO). Rif. Prot. n. 2987/2019 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Prat. n. 10369/2020 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-890 del 19/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**OGGETTO:**

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

**DITTA CARROZZERIA NUOVA G.M. SRL (Imp. Via Per San Felice n. 52/54) CAMPOSANTO (MO).**

Rif. Prot. n. 2987/2019 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Rif. Prat. n. 10369/2020 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 21/12/2019 la Ditta **CARROZZERIA NUOVA G.M. SRL**, avente sede legale in comune di Camposanto (MO), v. dell'Artigianato n. 6/8, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Camposanto (MO), v. Per San Felice n. 52/54, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 17/03/2020 con prot. n. 41798;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività di preparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli;

In data 17/04/2020, con nota prot. n. 56295, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi, relativamente alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 29/05/2020 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 78346;

In data 10/08/2020, con nota prot. n. 115984, ARPAE-SAC di Modena ha comunicato, vista l'istruttoria tecnica di Arpae Modena prot. n. 98502 del 08/07/2020 che evidenzia carenze documentali, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e ha informato la Ditta circa la possibilità di fornire ulteriore documentazione integrativa; la suddetta comunicazione ha interrotto i termini di conclusione del procedimento;

In data 18/08/2020 sono pervenute ad ARPAE-SAC di Modena integrazioni documentali, assunte agli atti con prot. n. 119242;

La domanda è stata perfezionata con la documentazione integrativa volontaria assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 01/10/2020 con prot. n. 141132;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Determinazione della Provincia di Modena n. 291 del 05/09/2013;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Nord, come da nota tecnica prot. n. 98502 del 08/07/2020, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Nord, prot. n. 91321 del 25/06/2020;

Il Comune di Camposanto, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 86782 del 17/06/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare il corrispondente titolo ambientale precedentemente rilasciato al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

**la Dirigente determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta **CARROZZERIA NUOVA G.M. SRL** per l'impianto ubicato in comune di Camposanto (MO), v. per San Felice n. 52/54, che comprende i seguenti titoli ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo ambientale sostituito</b>
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95

2) di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa dalla data di messa a regime degli impianti modificati o aggiunti;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 22/02/2036**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del S.A.C. di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

<b>Titolo ambientale</b>	<b>Autorità di controllo</b>
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Camposanto

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ARIA

Ditta **CARROZZERIA NUOVA G.M. SRL** (Imp. Via Per San Felice n. 52/54) CAMPOSANTO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta **CARROZZERIA NUOVA G.M. SRL**, che svolge attività di preparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Camposanto (MO), v. per San Felice n.52/54.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e dalla documentazione integrativa successivamente pervenuta, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione da 1 a 30;
- la installazione dei nuovi punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
16-bis	Bruciatore a servizio cabina 5 (560 kW)
31	Cabina di verniciatura 6

- il seguente consumo di materie prime riferiti a 330 gg/anno:

Vernici a base acquosa	132,00 t/anno
Vernici a base solvente	16,50 t/anno
Solvente diluizione vernici	5,60 t/anno circa
Solvente lavaggio attrezzature	16,00 t/anno circa
Solvente pulizia pezzi	1,60 t/anno circa

### C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Camposanto, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE, prot. n.86782 del 17/06/2020, come previsto dall'art. 269, punto 3) del D.Lgs 152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area nord, con nota prot. n.98502 del 08/07/2020, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti, risultano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

#### D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta **CARROZZERIA NUOVA G.M. SRL** è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Camposanto (MO), v. per San Felice, n.52/54, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione e ad esercire gli impianti nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

**Attività di rivestimento** riferita a 330 gg/anno: Emissioni n. 7, 8, 9, 10 (escluso Pulizia superfici), 11, 12, 15 (escluso Pulizia superfici), 16, 17 (escluso Pulizia superfici), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

Capacità Nominale 164 kg/COV/giorno  
 Consumo massimo teorico di solvente 54,12 t/COV/anno  
 Emissione Totale teorica Annua < 54,12 t/COV/anno

#### **Valore limite di emissione Totale espresso come Fattore di emissione:**

Soglia di consumo di solvente (t/anno)	Soglia di produzione annuale	Valore limite in Emissione totale, espresso come Fattore di emissione
> 15 t/anno	> 5000 monoscocche	45 g/mq o 1,3 kg/carrozzeria + 33 g/mq
	≤ 5000 monoscocche o > 3500 telai	90 g/mq o 1,5 kg/carrozzeria + 70 g/mq

Gli impianti di rivestimento di autoveicoli con soglie di consumo di solvente inferiori ai valori della tabella 2 devono rispettare i requisiti di cui al punto 6.1 della tabella 1.

**Attività di pulizia di superfici** riferita a 330 gg/anno: Emissioni nn. 10, 15 e 17.

Capacità Nominale 7,7 kg/COV/giorno  
 Consumo massimo teorico di solvente 2,541 t/COV/anno  
 Emissione Totale teorica annua < 2,541 t/COV/anno  
 Emissione convogliata (teorica) < 2,287 t/COV anno  
 Emissione diffusa annua (teorica) < 0,254 t/COV anno

#### **Valore limite di emissione Diffusa: 10% di input di solvente**

PUNTO DI EMISSIONE N. 01 CABINA DI PREPARAZIONE 1		-
LEVIGATORI (con filtri dedicati)		
portata massima	15500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

Impianto di depurazione: PREFILTRI A PANNELLI + FILTRO A MANICHE  
DOPPIO STRATO Cabina (15000 Nmc/h) +  
FILTRI A CARTUCCE Levigatori (500 Nmc/h)

**PUNTO DI EMISSIONE N. 02 CABINA DI PREPARAZIONE 2**

- LEVIGATORI (con filtri dedicati)

portata massima 15500 Nm<sup>3</sup>/h  
altezza minima del camino 8 m  
durata 16 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

Impianto di depurazione: PREFILTRI A PANNELLI + FILTRO A MANICHE  
DOPPIO STRATO Cabina (15000 Nmc/h) +  
FILTRI A CARTUCCE Levigatori (500 Nmc/h)

**PUNTO DI EMISSIONE N. 03 CABINA DI PREPARAZIONE 3**

- LEVIGATORI (con filtri dedicati)

portata massima 15500 Nm<sup>3</sup>/h  
altezza minima del camino 8 m  
durata 16 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

Impianto di depurazione: PREFILTRI A PANNELLI + FILTRO A MANICHE  
DOPPIO STRATO Cabina (15000 Nmc/h) +  
FILTRI A CARTUCCE Levigatori (500 Nmc/h)

**PUNTO DI EMISSIONE N. 04 CABINA DI PREPARAZIONE 4**

- LEVIGATORI (con filtri dedicati)

portata massima 15500 Nm<sup>3</sup>/h  
altezza minima del camino 8 m  
durata 16 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

Impianto di depurazione: PREFILTRI A PANNELLI + FILTRO A MANICHE  
DOPPIO STRATO Cabina (15000 Nmc/h) +  
FILTRI A CARTUCCE Levigatori (500 Nmc/h)

**PUNTO DI EMISSIONE N. 05 CABINA DI PREPARAZIONE 5**

- LEVIGATORI (con filtri dedicati)

portata massima 15500 Nm<sup>3</sup>/h  
altezza minima del camino 8 m  
durata 16 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

Impianto di depurazione: PREFILTRI A PANNELLI + FILTRO A MANICHE  
DOPPIO STRATO Cabina (15000 Nmc/h) +  
FILTRI A CARTUCCE Levigatori (500 Nmc/h)

**PUNTO DI EMISSIONE N. 06 CABINA DI PREPARAZIONE 6**

- LEVIGATORI (con filtri dedicati)

portata massima	15500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	PREFILTRI A PANNELLI + FILTRO A MANICHE DOPPIO STRATO Cabina (15000 Nmc/h) + FILTRI A CARTUCCE Levigatori (500 Nmc/h)	

**PUNTO DI EMISSIONE N. 07 CABINA DI VERNICIATURA 1 + Generatore aria calda G1 (560 kW)**

portata massima	62000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	PREFILTRI A PANNELLI + FILTRO A MANICHE IN FIBRA DI VETRO DOPPIO STRATO + IMPIANTO DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI	

**PUNTO DI EMISSIONE N. 08 CABINA DI VERNICIATURA 2 + Generatore aria calda G2 (560 kW)**

portata massima	62000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	PREFILTRI A PANNELLI + FILTRO A MANICHE IN FIBRA DI VETRO DOPPIO STRATO + IMPIANTO DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI	

**PUNTO DI EMISSIONE N. 09 CABINA DI VERNICIATURA 3 + Generatore aria calda G3 (560 kW)**

portata massima	62000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	PREFILTRI A PANNELLI + FILTRO A MANICHE IN FIBRA DI VETRO DOPPIO STRATO + IMPIANTO DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI	

**PUNTO DI EMISSIONE N. 10 CABINA DI VERNICIATURA 4 + PULIZIA DI SUPERFICI +  
Generatore aria calda G4 (560 kW)**

portata massima	62000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<i>S.O.V. (espresse come C-organico totale) pulizia sup.li</i>	20	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	PREFILTRI A PANNELLI + FILTRO A MANICHE IN FIBRA DI VETRO DOPPIO STRATO	

+ IMPIANTO DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI

**PUNTO DI EMISSIONE N. 11 CABINA DI ESSICCAZIONE 1 + Generatore aria calda G5 (240 kW)**

portata massima	8000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE N. 12 CABINA DI ESSICCAZIONE 2 + Generatore aria calda G6 (240 kW)**

portata massima	8000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE N. 13 ZONA SERVIZI**

portata massima	3600	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

**PUNTO DI EMISSIONE N. 14 ZONA SERVIZI**

portata massima	3600	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

**PUNTO DI EMISSIONE N. 15 CABINA RITOCCHI + PULIZIA DI SUPERFICI**

portata massima	15000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	saltuaria	
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
SOV (Come-C organico Totale)	50	mg/Nmc
SOV (Come-C organico Totale) Pulizia sup.li	20	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE N. 16 CABINA DI VERNICIATURA 5**

portata massima	62000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
SOV (come C-organico Totale)	50	mg/Nmc

Impianto di depurazione: PREFILTRI A PANNELLI +  
 FILTRO A MANICHE IN FIBRA DI VETRO DOPPIO STRATO  
 + IMPIANTO DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI

**PUNTO DI EMISSIONE N. 16 bis BRUCIATORE CABINA DI VERNICIATURA 5 – G7 (560 kW)**

Portata massima	Tiraggio naturale	
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

**PUNTO DI EMISSIONE N. 17 CABINA DI PREPARAZIONE (con possibilità di verniciatura) + PULIZIA SUPERFICI**

portata massima	50000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali (fase di preparazione)	10	mg/Nmc
Polveri totali (fase di verniciatura)	3	
S.O.V. (come C-organico totale) (fase di verniciatura)	50	mg/Nmc
S.O.V. (come C-organico totale) Pulizia sup.li	20	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A MANICHE	

**PUNTO DI EMISSIONE N. 18 CABINA DI VERNICIATURA CON ROBOT PRIMA MANO + Generatore aria calda (G8 255 kW)**

portata massima	45000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A MANICHE	

**PUNTO DI EMISSIONE N. 19 CABINA DI VERNICIATURA CON ROBOT PRIMA MANO + Generatore aria calda (G9 255 kW)**

portata massima	45000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A MANICHE	

**PUNTO DI EMISSIONE N. 20 FORNO DI COTTURA (80° C) + Generatore aria calda G10 (163 kW)**

portata massima	3000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE N. 21 CABINA DI VERNICIATURA INTERNI MANUALE + Generatore aria calda G11 (280 kW)**

portata massima	50000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A MANICHE	

**PUNTO DI EMISSIONE N. 22 CABINA DI VERNICIATURA CON ROBOT SECONDA MANO +  
Generatore aria calda G12 (255 kW)**

portata massima	45000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A MANICHE	

**PUNTO DI EMISSIONE N. 23 CABINA DI VERNICIATURA CON ROBOT SECONDA MANO +  
Generatore aria calda G13 (255 kW)**

portata massima	45000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A MANICHE	

**PUNTO DI EMISSIONE N. 24 TUNNEL APPASSIMENTO (80° C) + Generatore aria calda G14 e  
G15 (255 kW cad.)**

portata massima	3000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE N. 25 ZONA RAFFREDDAMENTO IN FORNO DI ESSICCAZIONE +  
Generatore aria calda G16 e G17 (185 kW cad.)**

portata massima	16000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A MANICHE	

**PUNTO DI EMISSIONE N. 26 TUNNEL CON POSTAZIONE DI RAFFREDDAMENTO  
E CONTROLLO + Generatore aria calda G18 (186 kW)**

portata massima	24000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A MANICHE	

**PUNTO DI EMISSIONE N. 27 TUNNEL DI INGRESSO E USCITA + Generatore aria calda G19  
(280 kW)**

portata massima	20000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m

durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A PANNELLI	

**PUNTO DI EMISSIONE N. 28 TUNNEL DI INGRESSO E USCITA + Generatore aria calda G8 (280 kW)**

portata massima	20000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A PANNELLI	

**PUNTO DI EMISSIONE N. 29 TINTO BOX**

portata massima	3600	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE N. 30 TINTO BOX**

portata massima	3600	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE N. 31 CABINA DI VERNICIATURA 6**

portata massima	20000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A MANICHE	

**Prescrizioni**

- 1) I filtri a cartucce dedicati alle operazioni di levigatura in cabina devono essere dotati di materiale filtrante di grammatura non inferiore a 200 g/m<sup>2</sup>.
- 2) Le cabine relative alle emissioni n. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 e 31 devono essere dotate di sistemi di registrazione di funzionamento (contaore).
- 3) La ditta dovrà tenere costantemente aggiornato il “Registro dei consumi delle materie utilizzate” (preferibilmente uno per i prodotti vernicianti a base acquosa e uno per i prodotti vernicianti a base solvente), regolarmente vidimato dal Distretto Arpae territorialmente competente, con allegate copie fotostatiche delle fatture d’acquisto delle stesse.

La ditta dovrà utilizzare prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% della fase solvente.

4) La sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

I gas derivanti dalle fasi di essiccazione-cottura devono essere convogliati all'impianto di depurazione a carboni attivi ad una temperatura inferiore a 40°C.

5) La sostituzione del materiale filtrante della verniciatura risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

6) Distinguendo per tipologie di lavorazione in **Attività di rivestimento** (Appendice 1, punto 6.2 Tabella 1, Parte III, Allegato III, Parte quinta DLgs 152/06) e di **Pulizia di superfici** (punto 4 Parte III, Allegato III, Parte quinta DLgs 152/06), **entro il 31 marzo** di ogni anno la **Ditta è tenuta a presentare ad ARPAE, la Dichiarazione Annuale di Conformità ai valori limite di emissione** (Piano gestione solventi), relativo **all'esercizio dell'anno precedente secondo il "Modello DICH.COV Allegato"**.

**Per la verifica dei valore limite** espressi come Fattore di emissione (g/mq), **il gestore deve comunicare dati relativi al totale delle emissioni di COV** (flussi di massa annui dedotti dagli autocontrolli) **e dati produttivi** (superfici totali sottoposte a verniciatura).

Si riporta di seguito stralcio dell'Allegato III citato

«APPENDICE 1

Attività i rivestimento di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno

1. I valori limite di emissione totale sono, a scelta del gestore, espressi in grammi di solvente emesso per metro quadrato di superficie del prodotto o in chilogrammi di solvente emesso rapportati alla carrozzeria del singolo veicolo.

2. La superficie di ogni prodotto di cui alla tabella sottostante è alternativamente definita come:

- la superficie calcolata sulla base del rivestimento per elettroforesi totale più la superficie di tutte le parti eventualmente aggiunte nelle fasi successive del processo di rivestimento, se rivestite con gli stessi rivestimenti usati per il prodotto in questione, oppure

- la superficie totale del prodotto rivestito nell'impianto.

2.1 La superficie del rivestimento per elettroforesi è calcolata con la formula:

$(2 \times \text{peso totale della scocca}) / (\text{spessore medio della lamiera} \times \text{densità della lamiera})$

Nello stesso modo si calcola la superficie delle altre parti di lamiera rivestite.

2.2 La superficie delle altre parti aggiunte e la superficie totale rivestita nell'impianto sono calcolate tramite la progettazione assistita da calcolatore o altri metodi equivalenti.

3. Nella tabella, il valore limite di emissione totale espresso come fattore di emissione si riferisce a tutte le fasi del processo che si svolgono nello stesso impianto, dal rivestimento mediante elettroforesi o altro processo, sino alle operazioni di lucidatura finale comprese, nonché al solvente utilizzato per pulire l'attrezzatura, compresa la pulitura delle cabine di verniciatura a spruzzo e delle altre attrezzature fisse, sia durante il tempo di produzione che al di fuori di esso. Il valore limite di emissione totale è espresso come somma della massa totale di composti organici per metro quadro della superficie totale del prodotto trattato o come somma della massa dei composti organici per singola carrozzeria. »

7) I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).

8) **USO DI SOSTANZE E MISCELE CLASSIFICATE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI (REACH)**

a. L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente**

**autorizzato.** In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

b. Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

c. Nel caso siano impiegate sostanze e le miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), v. art.57 v. <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>), **devono essere sostituite** non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

**Entro il 28/08/2021** e successivamente **ogni cinque anni**, il gestore dello stabilimento invia all'ARPAE una **Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.** Sulla base della Relazione di cui sopra, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

#### **Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite**

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

#### **Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati**

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;  
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto di emissione **n.31** devono essere eseguiti tre campionamenti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

- Relativamente ai punti di emissione **n. 10, 15 e 17** deve essere eseguito un campionamento nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime, con verifica di Portata e SOV (come C-organico Totale) **durante le operazioni di pulizia di superfici.**

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

**Entro 30 giorni** dalla effettuazione del primo autocontrollo annuale, eseguito dopo la data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, **dovranno essere trasmessi i risultati relativi ai punti di emissione nn.29 e 30**, tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento.

Dalla data della prima verifica proseguirà il controllo periodico delle emissioni come indicato nella presente autorizzazione.

### **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

#### **1) Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:**

- **Misuratore istantaneo di pressione differenziale** (sono esclusi da questo obbligo i filtri preposti alle cabine aperte dotate di abbattimento frontale a vista).

### **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

### **Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera**

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione  
(riferimento metodi UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato

da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

#### Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come

descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ⌚ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ⌚ metodi normati e/o ufficiali
- ⌚ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

### **METODI MAUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI**

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, sono riportati nella successiva Tabella che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la Tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Tabella: Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

<b>Parametro/Inquinante</b>	<b>Metodi di misura</b>
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);</li> <li>• UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)</li> </ul>

Polveri totali (PTS) o materiale particolare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 13284-1:2017 (*);</li> <li>• UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);</li> <li>• ISO 9096:2017 (per concentrazioni &gt; 20 mg/m<sup>3</sup>)</li> </ul>
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 12619:2013(*)</li> </ul>
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(\*\*) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in Tabella;
- altri metodi emessi da UNI e/o EN e/o ISO specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati in Tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

### **Prescrizioni relative agli autocontrolli**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli** delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- **Annuale** per il punto/i punti di emissione **n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10** (Portata, Polveri e SOV durante l'applicazione; Portata e SOV durante Pulizia superfici), **11, 12, 15** (Portata, Polveri e SOV durante l'applicazione; Portata e SOV durante Pulizia superfici), **16, 17** (Portata e polveri durante la preparazione; Portata, Polveri e SOV durante l'applicazione; Portata e SOV durante Pulizia superfici), **18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni Concessioni e ARPAE – Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

## Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta CARROZZERIA NUOVA GM srl (IMP. Via Per San Felice n. 52/54) CAMPOSANTO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

### A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta **CARROZZERIA NUOVA GM srl**, nello stabilimento in comune di Camposanto (MO), Via Per San Felice n. 52/54, svolge attività di preparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli.

Così come è descritto nella valutazione previsionale d’impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attività ovvero  
**Sorgenti di rumore esistenti**  
S1 Lavorazioni interne  
da S2 a S8 Impianto di aspirazione e depurazione (contenuto in box insonorizzato) delle cabine di verniciatura ed essiccazione + camini di espulsione emissioni  
da S9 a S15 Camini espulsione emissioni attività di preparazione e Cabina ritocchi  
S16 Compressore silenziato  
S17 Centrale Termica (locale in muratura)

S18 Traffico indotto per le operazioni di carico/scarico

Nuove Sorgenti di rumore

S19 Rumore interno alla nuova linea automatizzata di verniciatura generato dagli impianti tecnologici (impianto posizionato all'interno di una struttura metallica)

da S20 a S33 Camini espulsione emissione generati dalla nuova linea automatizzata di verniciatura (Cabine verniciatura, Forno cottura, Tunnel appassimento, Zona raffreddamento, Tinto box)

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00);
- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe V "Aree prevalentemente industriali", con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e notturno pari a 60 dBA;
- i recettori sensibili individuati R1 ed R2 sono rispettivamente uffici e uno stabilimento artigianale circostanti lo stabilimento produttivo;
- i livelli sonori misurati/stimati mostrano il rispetto del valore limite di zona diurno sia presso le postazioni individuate al confine aziendale che in prossimità degli altri fabbricati circostanti.

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta **CARROZZERIA NUOVA GM srl** in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Nord Carpi, prot. n. 91321 del 25/06/2020;

Il Comune di Camposanto, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 86782 del 17/06/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

## D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

**Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Camposanto, via Per San Felice n. 52/54, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta **CARROZZERIA NUOVA GM srl**, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) l'esercizio dell'attività e il funzionamento degli impianti devono avvenire esclusivamente in periodo diurno (06:00 -22:00); impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti

tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;

4) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**